

aggiornamenti

sindacali

Sindacato Autonomo Giustizia



N. 16 2007

**Emilia Romagna [a cura di Alfonso Calabrese – Coordinatore
Distrettuale]**

**[CONFISAL - Unsa - Sag Emilia Romagna riproduzione riservata - 11 luglio 2007
mercoledì]**

Sommario

Proposta di emendamento a favore del personale giudiziario nella riforma dell'ordinamento giudiziario	Rinnovo CCNL
Applicazione dell'art. 42 bis	

Roma, 10 luglio 2007.

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Sen. Clemente MASTELLA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – ROMA

AL VICEPRESIDENTE DEL C.S.M.
Sen. Nicola MANCINO
Palazzo dei Marescialli – ROMA

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Avv. Luigi LI GOTTI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – ROMA

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
c/o Corte Suprema di Cassazione – ROMA

A TUTTI I GRUPPI PARLAMENTARI
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA – ROMA

AI DIRIGENTI SINDACALI DEL SAG-UNSA CONFISAL
LORO SEDI

A TUTTI I LAVORATORI GIUDIZIARI
LORO SEDI

Sembra ormai in dirittura d'arrivo la riforma dell'Ordinamento Giudiziario, attualmente in discussione al Senato.

A detta urgente riforma si affianca l'altrettanto urgente riforma che concerne il funzionamento degli uffici giudiziari e le progressioni di carriera di tutto il personale giudiziario.

L'Ordine giudiziario è costituito dai magistrati di ogni ordine e grado e dai pubblici ministeri, ed il personale amministrativo fa parte, a pieno titolo, dell'Ordine giudiziario medesimo. I magistrati ed il personale amministrativo, quindi, rappresentano due importanti ingranaggi del "sistema giustizia", funzionalmente ed indissolubilmente legati gli uni agli altri.

Prima che gli insormontabili vincoli dell'ormai imminente CCNL dei pubblici dipendenti del comparto ministeri impediscano, di fatto, ai lavoratori giudiziari di poter fruire dei benefici del vecchio contratto (scaduto il 31.12.2005) in tema di progressioni di carriera, il SAG-UNSA ritiene di dover e di potere dare il proprio contributo, per cercare di portare a felice conclusione la tormentata vicenda delle riqualificazioni professionali del personale giudiziario, affinché il DDL di riforma dell'Ordinamento Giudiziario venga opportunamente emendato nei termini analiticamente esposti nell'allegato documento.

Ribadendo ancora una volta che i circa quarantamila lavoratori giudiziari sono stati intollerabilmente discriminati rispetto a tutti gli altri pubblici dipendenti del comparto ministeri, questa O.S., certa di rappresentare idealmente il loro legittimo interesse, porrà in essere tutte quelle azioni che, ad ogni livello, potranno garantire la tutela della dignità di tutti i lavoratori.

IL SEGRETARIO GENERALE

DDL MASTELLA

(Riforma dell'Ordinamento Giudiziario - R.D. 30.1.1941 n. 12)

Da art. 1 a art. 6 [...]

OMISSIS

Dopo l'articolo 6 (Disposizioni varie) è aggiunto il seguente:

Art. 6-bis

1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti (UNEP), ed in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione, il personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e degli UNEP, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella posizione giuridica ed economica superiore.
2. Al personale di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella posizione economica C3, figura professionale di direttore di cancelleria, è corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex qualifica funzionale corrispondente.
3. Il Ministro della giustizia è autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, le piante organiche del Ministero della giustizia a seguito della ricollocazione del personale degli uffici giudiziari e dell'UNEP disposta ai sensi del comma 1.
4. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è autorizzato, in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione, ad assumere tutti i soggetti dichiarati idonei nei concorsi pubblici banditi per la copertura di posti del medesimo Dipartimento entro la data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è autorizzato, in deroga alle norme vigenti in materia di limiti alle assunzioni nella pubblica amministrazione, ad indire un pubblico concorso, per soli titoli, per mille unità, riservato al personale che ha prestato servizio nell'Amministrazione della giustizia con contratto a tempo determinato ex D.Lgs. 368/2001.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo della legge, valutato in 85.444.468 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con il maggiore gettito derivante dalla revisione degli importi del contributo unificato conseguente alle modifiche apportate all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dal comma 8 del presente articolo.

7. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

- a) euro 40 per i processi di valore sino a euro 1.100;
- b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
- c) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
- d) euro 400 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
- e) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
- f) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
- g) euro 1.200 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 250. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».

Applicazione dell'art. 42-bis del D.Lgs n. 165/2001

Roma, 10 luglio 2007.

AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Sen. Clemente MASTELLA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – ROMA

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Avv. Luigi LI GOTTI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – ROMA

AL CAPO DIPARTIMENTO
Dell'Organizzazione Giudiziaria
Dott. Claudio CASTELLI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – ROMA

Giungono a questa O.S. numerose segnalazioni circa la mancata, o erronea, **applicazione dell'art. 42-bis del D.Lgs n. 165/2001** (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.)

Sembrerebbe, infatti, che, a fronte delle richieste e/o sollecitazioni del personale interessato all'applicazione della citata norma, gli uffici di codesto Ministero giustificano i dinieghi con motivazioni scaturenti da interpretazioni a dir poco fantasiose della ridetta norma, che nulla hanno a che vedere con il testo letterale e lo spirito della stessa.

In particolare, ad un genitore che aveva già fruito di un precedente periodo di applicazione della norma, in occasione della nascita di un altro figlio è stato negato un ulteriore periodo, perché il Consiglio di Stato si sarebbe pronunciato in tal senso [!].

Orbene, premesso che la norma in questione è stata pensata e varata a tutela della famiglia e del minore, v'è da dire che non sono ammissibili interpretazioni restrittive in ragione del fatto che, ad esempio, il parere del capo dell'ufficio è negativo o perché è stata diramata una qualche circolare che interpreta restrittivamente la sua applicazione.

Ad oggi, per la puntuale applicazione della norma, si deve tener conto del recente accordo in materia di mobilità, siglato lo scorso 27 febbraio 2007, nonché delle numerose decisioni giurisprudenziali.

In giurisprudenza, infatti, si è ritenuto che l'interesse che la norma intende tutelare è proprio la tutela del fanciullo, alla stregua dei principi costituzionali e comunitari in materia.

A conforto di tale interpretazione, si consideri anche l'accordo sottoscritto in data 9.3.2004 tra codesto Ministero e le organizzazioni sindacali, che ha chiarito il significato dell'espressione "previo assenso" del capo dell'ufficio di appartenenza di cui all'art.42 citato. L'assenso altro non è che un parere non vincolante, dal quale cioè il Ministero competente o l'autorità giudiziaria possono prescindere in base ad una comparazione di interessi, pubblico e privato.

Appare poi evidente, come ampiamente ribadito dalla giurisprudenza, che il limite temporale dei "...tre anni di età...", di cui al comma 1 della norma in questione, risulta invero riferito all'eventuale rinnovo dell'assegnazione temporanea. In sostanza, la norma ribadisce che solo l'eventuale domanda di rinnovo deve essere effettuata prima del compimento del terzo anno di età del figlio.

Vale la pena ricordare, inoltre, come, con accordo del 24.2.2005, il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - e le organizzazioni sindacali abbiano concordato i criteri applicativi dell'art. 42-bis citato, prevedendo espressamente che "la durata massima complessiva dell'agevolazione non può essere superiore a tre anni, a prescindere dall'età del minore", mentre solo la richiesta del beneficio deve essere presentata entro e non oltre il compimento dei tre anni di età del bambino.

La norma medesima non indica, invece, il limite entro il quale deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria del dipendente interessato.

Ogni diversa interpretazione indurrebbe a concludere che il Ministero ha inteso accogliere nei due accordi, quello per il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e quello per l'amministrazione penitenziaria, due interpretazioni diverse della medesima disposizione di legge, in tal modo perpetrando ai danni dei suoi dipendenti gravi ed ingiustificate disparità di trattamento.

Questa O.S. ritiene poi del tutto inaccettabile che, in occasione della nascita di un altro bambino in seno alla stessa famiglia, da parte di codesto Ministero si neghino ulteriori applicazioni della norma in riferimento, sulla base di interpretazioni del tutto arbitrarie che producono effetti clamorosamente discriminanti all'interno dello stesso nucleo familiare.

Premesso quanto sopra, il SAG-UNSA si rivolge alle SS.LL. affinché, ognuna per la parte di propria competenza, vogliano dare precise ed esaustive disposizioni agli uffici di diretta collaborazione, affinché una norma, pensata e varata nell'interesse della famiglia e del minore, venga finalmente applicata uniformemente in tutti gli uffici, centrali e periferici, di codesta Amministrazione.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

RINNOVO CCNL COMPARTO MINISTERI

Oggi, alle ore 12,45, su richiesta telefonica si è avuto un incontro informale all'Aran per la consegna di un ulteriore documento sul contratto.

È stata data oralmente un'informazione sulla parte economica del biennio 2006-2007 da cui risultano i dati già noti relativi all'aumento, cioè, del 4,46 %, comprensivo dello 0,5% destinato alla produttività.

Il documento sulla parte normativa riporta i vari titoli che compongono il testo e che saranno discussi nella riunione che l'Aran convocherà nella stessa giornata di oggi o di domani.

Si fa riserva di riferire successivamente dopo gli esiti delle riunioni che si saranno tenute.